

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2406

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PINTO, GALLO, GIAGU DEMARTINI,
DI LEMBO, BUSSETI, SALERNO e SARTORI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 AGOSTO 1990

Modifica delle leggi in materia di ordinamento penitenziario

ONOREVOLI SENATORI. – L'ordinamento penitenziario, negli ultimi quindici anni di vigenza, a partire dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e, più incisivamente, dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663, in progressiva, puntuale attuazione della funzione emendativa della pena, espressamente sancita dall'articolo 27 della Costituzione, ha, di fatto, introdotto una sorta di soggettivazione del trattamento sanzionatorio, sicchè la pena irrogata in fase di esecuzione diventa suscettibile di riduzione, sostituzione o modificazione, in relazione ai comportamenti socialmente apprezzabili tenuti dal condannato o nel corso dell'esecuzione stessa o durante l'eventuale custodia cautelare o nel periodo temporale

intercorrente tra quest'ultima e l'inizio della fase esecutiva.

È venuto, così, ad introdursi, accanto al processo di cognizione, il processo di esecuzione, che non solo tende a determinare in quantità e qualità la pena inflitta dal giudice di merito, ma interviene sulla pena da questi comminata sulla base di considerazioni di ordine personologico relative al condannato.

In sostanza, mentre il giudizio di merito resta rigidamente ancorato al principio di legalità, e cioè alla corrispondenza tra il male minacciato e quello realmente inflitto, il procedimento di esecuzione, nello spezzare tale principio, attua un giudizio sulla persona del reo e sulle modalità della

sua rieducazione, esprimendo una prognosi che, se favorevole, condurrà alle varie ipotesi di attenuazione dei rigori della pena inflitta dal giudice di merito.

In attesa che modifiche ancor più incisive rendano sempre più adeguate la qualità e la quantità della pena irrogata dal giudice di merito, a seguito del giudizio sul fatto reato, alla personalità attuale del soggetto risocializzando, con apposito processo di esecuzione da instaurarsi prima dell'inizio della esecuzione stessa, ovviamente nei casi in cui un soggetto libero debba espriare una pena irrogata in un tempo lontano da quello dell'esecuzione, è auspicabile che, sin d'ora, vengano apportate almeno le modifiche di seguito indicate, che, in parte, sono state suggerite dall'esperienza maturata dal tribunale di sorveglianza di Salerno confrontata con altre analisi registrate «sul campo» in ambienti giudiziari diversi.

Si tratta di modesti correttivi che, senza affrontare e tanto meno risolvere le grandi questioni insorte in seguito all'applicazione di talune norme dell'ordinamento penitenziario (di esclusioni soggettive di taluni istituti di favore), rappresentano, però, un consistente passo in avanti sul terreno di una maggiore giustizia anche nel delicato momento dell'esecuzione della pena.

Ecco le modifiche proposte. Per le pene brevi, nell'ipotesi prevista dall'articolo 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, per non vanificare l'eventuale processo rieducativo volontariamente intrapreso dal soggetto dopo la condanna, con la carcerazione in regime ordinario, sia pure limitata a poche settimane, si prevede la trasmissione dell'ordine di esecuzione, preventivamente, al tribunale di sorveglianza perchè valuti l'opportunità

di concedere l'espiazione della pena in regime alternativo (articolo 1).

Valutate le recenti decisioni della Corte costituzionale e delle sezioni unite penali della Corte suprema di cassazione (sentenza n. 20 del 16 novembre 1989), appare giusto estendere il beneficio dell'affidamento in prova ai soggetti con pena residua da espriare inferiore ai tre anni - purchè si tratti di condanna per delitti non particolarmente gravi - modificando la dizione della legge nel senso di aggiungere alla previsione della pena inflitta quella residua (articolo 2).

Tale evenienza dovrebbe poter essere possibile per i condannati che abbiano concretamente partecipato all'opera di rieducazione, per cui la pericolosità sociale è andata gradualmente scemando e tanto, comunque, da consentire al giudice di emettere una prognosi favorevole per il futuro completo reinserimento.

In tema di riabilitazione (*ex* articolo 179 del codice penale), si è ritenuto di aggiungere, per mitigare l'estrema durezza del principio della necessità della decorrenza dell'intero termine di dieci anni, un correttivo ancorato ad eccezionali ragioni derogative (articolo 3).

L'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975 - in attuazione del principio di recente affermato dalla Corte costituzionale - deve essere modificato nella parte in cui prevede (comma 1, numero 1) la possibilità dell'espiazione della pena in detenzione domiciliare per la madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente.

Tale possibilità va estesa al padre della prole predetta, ove risulti che per comprovate ragioni familiari egli di fatto ad essa provveda in via esclusiva (articolo 4).

Si confida che, con ogni migliorativo contributo, il presente disegno di legge sia sollecitamente esaminato ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al comma 6 dell'articolo 50 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 14 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, le parole «in tal caso si applica la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 47» sono sostituite dalle seguenti: «in tali casi l'ordine di esecuzione è preventivamente trasmesso al tribunale di sorveglianza, che decide entro quarantacinque giorni di ammettere il condannato al regime di semilibertà o di restituire gli atti al giudice competente».

Art. 2.

Al comma 1 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, le parole: «Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «Se la pena detentiva non supera i tre anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, purchè non si tratti di condanna per delitti non colposi puniti con pena edittale superiore nel minimo a dieci anni di reclusione».

Art. 3.

Al secondo comma dell'articolo 179 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Può prescindere dal decorso dell'intero termine, qualora trattasi di recidiva concernente fatti non gravi, in presenza di comprovati seri motivi di ordine personale o familiare e qualora il condannato abbia dato consistente prova di ravvedimento e di volontà di reinserimento nella società».

Art. 4.

Al numero 1) del comma 1 dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, aggiunto dall'articolo 13 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, dopo le parole: «con lei conviventi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero di padre di prole di età inferiore a tre anni che per ragioni familiari vi provveda in via esclusiva».